

Istituto Tecnico *Garibaldi / Da Vinci* Cesena



Indirizzo :

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Via Savio, 2400 - 47023 CESENA

tel. 0547/330603 fax 0547/330740

e-mail : agrario@garibaldidavinci.gov.it

(Amministrazione e Presidenza)



Indirizzo:

Costruzioni, Ambiente e Territorio

P.za Sanguinetti, 44 - 47023 CESENA

tel. 0547/25307 fax 0547/24140

e-mail : geometri@garibaldidavinci.gov.it

REGOLAMENTO INTERNO dell'Istituzione scolastica

Il *regolamento di istituto* contiene precise indicazioni di riferimento sui principali aspetti della vita della scuola: dal funzionamento degli organi collegiali alla disciplina di assenze e ritardi degli alunni all'organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate.

Se hai premura...

- 1) La scuola è un'importante opportunità pensata proprio per te.
Puoi contribuire perché sia sempre migliore e possa rispondere pienamente alle tue aspettative ed esigenze.
- 2) Ricorda che ***devi*** venire a scuola tutti i giorni con quanto serve per le lezioni e le esercitazioni.
- 3) Ricorda che ***devi*** arrivare a scuola ogni giorno puntuale e ***non puoi uscire*** fino al termine delle lezioni.
- 4) Rispetta te stesso, i tuoi compagni e la tua scuola.
- 5) Comportati in modo sempre corretto ed educato anche nei confronti dei docenti e del personale: lavorano per te.
- 6) Comportati in modo ***sicuro*** per te stesso e per gli altri.
- 7) Lascia a casa ogni oggetto di valore e tieni spento il tuo telefonino.
- 8) Ricorda che il fumo è molto dannoso alla salute. In ogni caso, a scuola non puoi fumare.



Sommario

1. Premessa	4
2. Organi collegiali	4
1. Consiglio d'istituto	4
2. Giunta esecutiva	4
3. Collegio dei docenti	4
4. Consiglio di classe.....	5
5. Rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.	5
3. Coordinatore di classe	5
4. Comitato studentesco	6
5. Assemblee e riunioni	6
6. Comunicazione	8
1. Comunicazione con le famiglie	8
7. Alunni	10
1. Comportamento.....	10
2. Abbigliamento.....	11
3. Sicurezza	12
4. Danni.....	12
5. Fumo	12
6. Telefoni cellulari	12
7. Ingresso e uscita	12
8. Ritardi.....	13
9. Uscite anticipate	13
10. Assenze	13
11. Libretto delle giustificazioni	14
12. Intervallo	14
13. Parcheggio mezzi	15
14. Sanzioni disciplinari per gli alunni.....	16
8. Disposizioni finali	18
9. REGOLAMENTO DEI LABORATORI	18
10. REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA	19
11. VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	20
Statuto delle studentesse e degli studenti	26
<i>(DPR 249 del 24/6/1998)</i>	

1. Premessa.

Il Regolamento d'Istituto esplicita gli aspetti organizzativi comuni che consentono la realizzazione degli obiettivi e delle attività istituzionali previste dal Piano dell'Offerta formativa (POF).

2. Organi collegiali.

Sono organi collegiali della scuola il consiglio d'istituto, la giunta esecutiva, il collegio dei docenti e degli istittutori, i consigli di classe.

1. Consiglio d'istituto.

E' formato dal Dirigente scolastico e dalla rappresentanza elettiva di tutte le componenti della scuola. Nelle scuole con più di 500 alunni vi fanno parte 8 docenti, 4 genitori, 4 studenti e 2 rappresentanti del personale. La componente studentesca viene eletta ogni anno mentre le altre componenti durano in carica tre anni.

Il consiglio (*le cui competenze sono indicate in dettaglio dall'art.10 del D.L. aprile 1994 n.297 e dall'art. 33 del D.I. n.44 dell'1/2/2001*) si occupa di indicare i criteri generali di svolgimento dell'attività didattica e dell'attività di gestione. Approva, per gli aspetti di sua competenza, il **Piano dell'Offerta formativa**, il programma annuale delle attività e il Regolamento interno.

2. Giunta esecutiva.

E' formata dal Dirigente scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi e da rappresentanti scelti dal consiglio d'istituto tra i suoi membri (uno per componente).

Ai sensi del presente Regolamento la giunta esecutiva assume la funzione di *organo di garanzia interno* per i provvedimenti disciplinari che riguardano gli alunni.

3. Collegio dei docenti.

E' formato da tutti i docenti dell'istituzione scolastica.

Le sue competenze sono strettamente connesse all'attività didattica e trovano la loro massima espressione nella progettazione, approvazione e verifica del Piano dell'Offerta formativa.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, il Collegio individua al suo interno le commissioni e i gruppi di lavoro ritenuti necessari per il funzionamento della scuola, per la progettazione e la verifica di percorsi didattici, l'attività di orientamento, l'aggiornamento dei docenti, l'educazione alla salute, i viaggi di istruzione, ecc.. Ogni commissione opera nell'ambito del mandato affidato in piena autonomia.

Il coordinamento di aspetti specifici della vita scolastica (realizzazione dell'autonomia; sostegno e supporto all'attività dei docenti; sostegno agli studenti; assolvimento dell'obbligo scolastico; orientamento, ecc.) può essere affidato dal collegio dei docenti a propri membri esperti che vengono quindi chiamati a svolgere i compiti di *funzione strumentale*.

4. Consiglio di classe.

E' formato da tutti i docenti della classe e da due rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti all'inizio dell'anno.

Nella sua composizione ristretta ai soli docenti ha competenze in merito alla programmazione dell'attività didattica, alla valutazione degli alunni e all'adozione di sanzioni disciplinari, compresa la sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.

La componente elettiva esprime pareri in merito all'andamento didattico disciplinare.

5. Rappresentanti degli studenti negli organi collegiali.

Gli studenti candidati nelle liste per le elezioni nel Consiglio di Istituto e per l'elezione dei rappresentanti di classe devono preferibilmente essere scelti, nelle classi successive alle prime, tra gli alunni promossi nel precedente anno nello scrutinio di giugno (*senza debiti*).

3. Coordinatore di classe

Viene nominato dal Dirigente scolastico all'inizio dell'anno scolastico tra i docenti della classe.

E' il docente di *riferimento* all'interno della classe per i colleghi, gli alunni e i genitori e ha il compito di favorire la comunicazione tra i docenti e le diverse componenti. In particolare:

- presiede le riunioni del consiglio in assenza del Dirigente scolastico ed è responsabile della tenuta del verbale;
- mantiene continui contatti con i colleghi;
- coordina e controlla la distribuzione dei carichi di lavoro assegnati agli alunni per garantire il necessario equilibrio nei loro impegni scolastici;
- verifica con frequenza settimanale le assenze, i ritardi e le uscite anticipate degli alunni;
- svolge funzioni di collegamento con i genitori e gli allievi;

- assume l'iniziativa, quando opportuno, per contattare la famiglia, anche telefonicamente, redigendone un promemoria da allegare al verbale del consiglio di classe;
- si fa promotore, in presenza di problemi urgenti, per la convocazione di riunioni straordinarie del consiglio;
- coordina lo svolgimento del progetto accoglienza nelle classi prime;
- presiede l'assemblea dei genitori convocata per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe.

Per la sicurezza al coordinatore di classe è affidato il compito di individuare gli alunni aprifila e chiudifila; tenere aggiornato il prospetto affisso in ogni aula; verificare l'efficienza delle segnalazioni di emergenza poste all'interno dell'aula; curare l'informazione sulle procedure di evacuazione e documentare l'attività sul registro di classe.

I compiti svolti dal coordinatore di classe danno titolo per l'accesso al fondo d'istituto nella misura stabilita di anno in anno dal Collegio dei docenti.

4. Comitato studentesco.

Allo scopo di favorire la più ampia partecipazione democratica alla vita dell'istituto, entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico viene costituito il comitato studentesco, formato da tutti i rappresentanti di classe, dai rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio d'istituto e nella consulta provinciale.

Il comitato studentesco può essere convocato anche dal Dirigente scolastico per sottoporre proposte e problemi inerenti il comportamento degli alunni, l'organizzazione delle attività integrative ed extracurricolari, per fornire indicazioni e informazioni in merito a particolari argomenti di interesse comune.

5. Assemblee e riunioni.

Tutti gli studenti e i genitori hanno il diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il proprio pensiero e di riunirsi utilizzando i locali scolastici anche in orario pomeridiano (*compatibilmente alle esigenze didattiche e*

organizzative della scuola).

La scuola garantisce l'esercizio del diritto di associazione e il diritto degli studenti singoli ed associati di proporre iniziative al suo interno.

Agli alunni è consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe ed una di Istituto al mese in orario scolastico.

La richiesta per le assemblee di istituto, firmata dalla maggioranza degli alunni del comitato studentesco e completa dell'ordine del giorno, deve essere presentata al dirigente scolastico con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

A richiesta degli studenti le ore destinate ad assemblea possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari, lavori di gruppo e altre attività integrative, sportive o ricreative che prevedano l'ampia partecipazione (almeno il 75% degli studenti).

Le attività sportive possono essere organizzate e svolte solo con il diretto coinvolgimento e presenza attiva di almeno un docente di Educazione fisica.

Le attività di cineforum possono essere organizzate solo con il coinvolgimento e l'approvazione dei docenti referenti per le attività degli studenti e l'Educazione alla salute.

A tutte le attività organizzate dagli studenti come Assemblea d'Istituto viene fatto, a cura degli alunni del comitato studentesco l'appello: una partecipazione inferiore al 75% degli studenti di ogni classe pregiudica, per i due mesi successivi, la possibilità di richiedere lo svolgimento di assemblee in orario scolastico da parte della stessa classe.

Non sono consentite assemblee negli ultimi trenta giorni di lezione.

Alle assemblee degli studenti possono partecipare il Dirigente scolastico e i docenti che lo desiderano.

I rappresentanti degli studenti sono responsabili dell'ordinato svolgimento delle assemblee. I rappresentanti devono redigere un sintetico verbale di quanto trattato nell'assemblea e consegnarlo alla presidenza entro il termine di cinque giorni dalla data del suo svolgimento.

Gli studenti adottano un proprio regolamento per il funzionamento delle assemblee, da sottoporre in visione al consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

Per l'intera durata dell'assemblea d'Istituto le lezioni nelle relative classi sono sospese e agli alunni non è consentito trattenersi nelle aule e negli altri spazi della scuola; la vigilanza è affidata al comitato studentesco che si assume la responsabilità per le attività organizzate.

Gli studenti, riuniti all'inizio dell'anno nel loro comitato, possono

programmare le attività relative all'intero anno scolastico così da rendere maggiormente proficuo l'impiego degli spazi autogestiti.

6. Comunicazione.

La tempestiva circolazione delle informazioni, la corretta comunicazione in merito allo stato di attuazione delle attività del Piano dell'Offerta formativa, la verifica e la condivisione dei risultati sono presupposto per il più proficuo svolgimento dell'attività didattica e per la partecipazione responsabile di tutte le componenti al perseguimento degli obiettivi formativi dell'istituzione scolastica.

Le linee essenziali del Piano dell'Offerta formativa (POF) e del Regolamento interno vengono consegnate agli alunni al momento dell'iscrizione; gli allegati al POF sono a disposizione in aula docenti e in biblioteca.

Le circolari interne sono consultabili negli appositi registri in aula docenti e in *Internet*. Copia delle circolari interne viene inviata per posta elettronica ai docenti e al personale che ne fanno richiesta.

Le comunicazioni indirizzate agli alunni sono consegnate agli studenti rappresentanti di classe che firmano l'apposito foglio per ricevuta. Il docente in orario è tenuto a leggere la comunicazione alla classe e a prenderne nota nel registro di classe.

Gli alunni sono tenuti a prendere attenta nota della comunicazione; i rappresentanti di classe si fanno carico di informare, al loro rientro, eventuali alunni assenti.

1. Comunicazione con le famiglie.

La comunicazione tra scuola e famiglia prevista anche dal *contratto formativo* del POF, è condizione indispensabile per realizzare la piena collaborazione per il raggiungimento del fine comune della crescita umana, culturale e professionale degli alunni.

- Ogni docente dedica al colloquio con le famiglie un'ora alla settimana, con l'esclusione dei periodi coincidenti e precedenti lo svolgimento degli scrutini. Il calendario delle ore di ricevimento e l'elenco dei docenti della classe frequentata dal proprio figlio è consegnato ai genitori, per il tramite dei figli, non appena adottato l'orario definitivo delle lezioni.

- Le udienze generali si svolgono, una per quadrimestre, normalmente nei mesi di dicembre e di aprile.
- In caso di necessità è possibile avere colloqui con gli insegnanti e con il Dirigente scolastico anche su appuntamento.
- Su indicazione del Consiglio di classe il Dirigente scolastico invia comunicazione scritta alle famiglie degli alunni che denotano scarso impegno, modesto profitto o comportamento non corretto.
- I docenti possono comunicare con le famiglie dei propri alunni anche utilizzando il loro diario personale.
- Alle famiglie degli studenti che, in sede di scrutinio finale, viene sospeso il giudizio e assegnato il debito formativo secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e riportati nel POF, viene inviata apposita comunicazione contenente l'invito a provvedere autonomamente, nel periodo estivo, al recupero delle carenze segnalate, allo scopo di consentire una frequenza più proficua del successivo anno scolastico.
- Il prospetto delle assenze è inviato alle famiglie degli alunni che hanno effettuato più di cinque assenze o ritardi nel corso del mese, anche se regolarmente giustificati dai genitori.
- Le assenze, i ritardi e le uscite anticipate possono essere comunicate alle famiglie degli alunni anche in internet, sul sito della scuola, utilizzando le credenziali di accesso personali consegnate ad ogni genitore all'inizio dell'anno.
- I genitori che lo richiedono possono essere avvisati in tempo reale dell'assenza da scuola del proprio figlio anche per posta elettronica o con SMS sul proprio telefono cellulare.
- I genitori che lo desiderano possono chiedere che tutte le comunicazioni che riguardano il proprio figlio vengano inviate per posta elettronica, in aggiunta o in sostituzione della spedizione postale.

7. Alunni.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, contenente indicazioni in merito ai diritti e ai doveri degli alunni e le norme di disciplina, è parte integrante del presente *Regolamento interno* e si intende integralmente richiamato. Copia dello Statuto viene consegnato e riportato alla fine della presente pubblicazione.

1. Comportamento.

Gli alunni devono tenere, all'interno dell'Istituto e durante qualsiasi attività didattica (viaggi di istruzione, visite guidate ed esercitazioni, ecc.) un comportamento corretto e dignitoso.

- L'atteggiamento degli studenti deve essere in ogni momento rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e dei beni della scuola.
- Durante le lezioni gli studenti non possono allontanarsi dall'aula se non per particolari e seri motivi. Il docente in orario, sul quale incombe l'obbligo di vigilanza, non può fare uscire dall'aula più di un alunno per volta e deve accertare il suo sollecito rientro.
- In ogni caso non sono consentite uscite durante l'ora successiva all'intervallo
- Gli alunni, durante il cambio delle lezioni, devono restare in aula senza causare disturbo alle altre classi.
- I trasferimenti della classe dall'aula ai laboratori e alla palestra devono avvenire in modo ordinato, sollecito e in silenzio; gli alunni sono normalmente accompagnati dal docente.
- Per tutta la durata delle lezioni e durante l'intervallo è vietato agli alunni di allontanarsi, pur temporaneamente, dai locali scolastici. L'inosservanza di tale norma è da considerarsi mancanza disciplinare di particolare gravità. Agli alunni convittori non è consentito il rientro in convitto prima del termine delle lezioni.
- Gli alunni devono recarsi a scuola con tutto il necessario per lo svolgimento delle lezioni. Per la pratica dell'attività sportiva gli alunni devono essere provvisti di abbigliamento e calzature idonee, secondo l'indicazione dei propri docenti di educazione fisica.
- Il rispetto del regolamento interno, la partecipazione del dialogo educativo e alla vita della scuola, l'Educazione e la correttezza negli atteggiamenti e nei rapporti con gli altri, sono oggetto di specifica valutazione da parte del Consigli di classe con l'attribuzione del voto sul *comportamento* negli scrutini, secondo i criteri fissati dal Collegio dei docenti e riportati nel POF.

2. Abbigliamento

Gli alunni a scuola e durante ogni attività didattica, visita guidata, stage, e nei viaggi di Istruzione adottano un abbigliamento sobrio, decoroso, pulito e ordinato. In particolare a scuola si ritiene non siano appropriati, ad esempio:

- abbigliamenti scollati od eccessivamente sbracciati;
- pantaloni portati sotto al cavallo o che comunque lasciano scoperti indumenti intimi;
- abbigliamento da spiaggia;
- ciabatte da mare;
- tute o altri indumenti eccessivamente attillati;
- short o pantaloncini da bagno.
- Durante le lezioni in aula, di norma, non è consentito indossare copricapo.

Nei confronti degli alunni inadempienti potranno essere adottati provvedimenti disciplinari e gli alunni potranno anche non essere ammessi alle lezioni.

3. Sicurezza

Durante le esercitazioni, così come durante le lezioni di educazione fisica, gli alunni devono seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dai docenti e mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per prevenire il verificarsi di infortuni.

I docenti delle materie che prevedono esercitazioni pratiche sono tenuti, prima di accedere ai laboratori per la prima volta, a illustrare le norme di sicurezza e di prevenzione. L'attività va annotata nel registro di classe.

I comportamenti, volontari o meno, potenzialmente capaci di pregiudicare la propria e l'altrui incolumità (*spinte, giochi senza controllo, corse*); la manomissione di dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica); la diffusione ingiustificata di allarmi e la mancata osservanza delle disposizioni relative alla prevenzione degli infortuni impartite dai docenti, sono da considerare mancanze disciplinari di particolare gravità e come tali sono sanzionate (*fatte salve le eventuali responsabilità penali, ove ne ricorrano gli estremi*).

Gli alunni, i docenti e il personale sono tenuti a conoscere le disposizioni impartite per l'evacuazione degli edifici in caso di calamità o incendio, così come risulta dal piano di evacuazione e come riportato negli appositi manifesti e segnalazioni.

4. Danni

Eventuali danni alle cose sono addebitati allo studente che li ha provocati o all'intera classe o gruppo di classi di appartenenza (*esclusi gli assenti*) nel caso sia impossibile individuare il responsabile.

5. Fumo

In ogni locale della scuola, compresi i corridoi e i servizi igienici, vige l'assoluto divieto di fumare agli alunni, agli operatori scolastici e anche agli ospiti occasionali (genitori, fornitori, ecc.).

Durante le visite didattiche e i viaggi di istruzione è ugualmente vietato fumare sui mezzi di trasporto e in ogni altro locale chiuso.

La mancata osservanza del divieto da parte degli alunni e degli operatori scolastici costituisce mancanza disciplinare grave e come tale sanzionabile ai sensi del presente regolamento.

I docenti e tutto il personale sono tenuti a collaborare per far rispettare le presenti norme di comportamento, a prescindere dagli specifici rapporti di insegnamento e di servizio. ***Il divieto di fumo è esteso alle cosiddette "sigarette elettroniche."***

6. Telefoni cellulari

Agli alunni, ai docenti e al personale non è consentito utilizzare il proprio telefono cellulare all'interno della scuola, nemmeno per ricevere o inviare messaggi: all'ingresso nei locali scolastici i telefoni cellulari dovranno essere spenti.

Gli alunni sono invitati a non portare a scuola né il telefonino né altri oggetti di valore.

Agli alunni inadempienti il telefonino potrà essere ritirato dalla presidenza per essere riconsegnato solo alle rispettive famiglie.

7. Ingresso e uscita

Gli alunni entrano nella scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni.

Prima di tale orario non è consentito agli alunni l'accesso ai corridoi e alle aule.

I docenti sono tenuti a trovarsi nell'aula prima dell'accesso degli alunni, a essere sollecitati durante il cambio dell'ora e ad accompagnare gli alunni all'uscita al termine delle lezioni.

Non è consentito agli alunni trattenersi nei locali scolastici oltre il termine delle lezioni: in caso di attività pomeridiane gli alunni potranno accedere ai

locali loro destinati solo all'inizio delle attività programmate.

I collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a fare rispettare gli orari di ingresso e uscita indicati e ne sono direttamente responsabili.

La presenza degli alunni è obbligatoria alle lezioni dell'intera giornata e a tutte le attività didattiche programmate (corsi di recupero, attività integrative, ricerche culturali, lavori di gruppo, visite di istruzione, ecc.) nel contesto dell'attività della scuola.

Gli alunni devono recarsi a scuola muniti di tutto il necessario per lo svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni della giornata (*libri e quaderni; materiale da disegno; tuta e scarpe da ginnastica; camice per il laboratorio; stivali per le esercitazioni in campagna, ecc.*).

8. Ritardi

Di norma non sono consentiti l'ingresso a scuola dopo l'inizio delle lezioni e le uscite anticipate.

Solo in casi eccezionali e motivati l'entrata in ritardo può essere autorizzata dal docente in orario per i ritardi relativi alla prima ora di lezione e direttamente dal dirigente scolastico o da un suo delegato in tutti gli altri casi.

9. Uscite anticipate

Eccezionalmente possono essere concessi dalla presidenza permessi di uscita anticipata per gravi motivi familiari o di salute. In tali circostanze gli alunni minorenni possono uscire solo in presenza di un genitore o di un familiare.

Permessi per uscita con lieve anticipo vengono concessi dalla presidenza per visite mediche, esami del sangue e accertamenti che non possono essere spostati in orario pomeridiano. In tali casi l'alunno deve presentare la documentazione rilasciata dal medico (*prenotazione o dichiarazione*).

Gli studenti che desiderano ottenere permessi permanenti di uscita anticipata (di norma, massimo 2h) per impegni sportivi, devono presentare una dichiarazione della Società Sportiva interessata che ne attesti l'appartenenza, unitamente al calendario delle attività. Gli studenti minorenni dovranno presentare inoltre una richiesta di permesso di uscita sottoscritta dai genitori.

10. Assenze

Gli alunni risultati assenti sono ammessi in classe dall'insegnante della

prima ora purché muniti di giustificazione firmata dal genitore o da chi ne fa le veci e dallo stesso alunno se questi è maggiorenne. Nel caso di alunni ospiti del convitto, la giustificazione, anche per i maggiorenni, deve essere vistata dal coordinatore del convitto.

La falsificazione della firma dei genitori per la giustificazione di ritardi o assenze costituisce mancanza disciplinare grave.

Il docente in servizio è tenuto, all'inizio dell'ora, a fare l'appello, controllare gli assenti del giorno precedente, firmare le relative giustificazioni e prenderne nota sul registro di classe. Eventuali alunni privi di giustificazione sono ammessi in classe solo se autorizzati dal preside o da un suo delegato.

La puntualità alle lezioni e l'assiduità nella frequenza sono elementi che concorrono all'assegnazione del voto sul comportamento e all'attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio e influenzano, quindi, anche il punteggio agli esami di Stato.

In caso di reiterate assenze e ritardi il consiglio di classe può decidere l'adozione circostanziata di provvedimenti disciplinari.

11. Libretto delle giustificazioni

La giustificazione dell'assenza, del ritardo o dell'uscita anticipata va dichiarata nel libretto che la segreteria didattica rilascia al momento dell'iscrizione: il libretto va conservato a cura dell'alunno, **portato sempre a scuola** e verificato dalla famiglia.

L'assenza deve essere giustificata sul libretto anche quando dovuta a cause di forza maggiore (sciopero dei mezzi di trasporto, ecc.).

Agli atti della segreteria e nell'apposito spazio sul libretto delle giustificazioni va depositata la firma autografa di coloro che sono autorizzati a giustificare gli alunni.

In caso di smarrimento del libretto delle assenze i genitori, o gli stessi alunni se maggiorenni, devono chiedere il rilascio di un duplicato rimborsandone il costo relativo. Sul nuovo libretto viene impressa la dicitura *duplicato* e la circostanza viene annotata, a cura della segreteria, nella prima pagina del registro di classe.

12. Intervallo

Dopo la seconda e la quarta ora di lezione vige un intervallo di dieci minuti.

Durante gli intervalli delle lezioni il personale docente e ausiliario vigila sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si rechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Per quanto riguarda il personale docente, l'obbligo di vigilanza compete ai docenti in servizio nella classe alla seconda ora e alla quarta di lezione.

12 bis. Intervallo alunni Istituto Geometri

- Agli studenti dell'Istituto Geometri, durante il primo intervallo, è consentito di usufruire degli spazi esterni all'edificio scolastico (Cubo), unicamente entro il perimetro della cancellata prospiciente Corso Roma; è vietato trattenersi nel cortile interno o negli spazi riservati al Liceo per non interferire in alcun modo con l'attività didattica in svolgimento.
- Durante la ricreazione, anche negli spazi esterni, gli alunni dovranno mantenere comportamenti corretti e rispettosi di sé, degli altri, degli spazi e senza arrecare disturbo agli eventuali estranei contemporaneamente presenti negli spazi comuni; gli spazi vanno mantenuti puliti e non è consentito abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo.
- Gli alunni non possono in alcun modo allontanarsi dall'area delimitata: eventuali trasgressioni vengono considerate gravi infrazioni disciplinari e come tali sanzionate.
- Un collaboratore scolastico (a rotazione sulla base di una turnazione preventivamente concordata) assicurerà la sua presenza all'esterno per la necessaria vigilanza.
- I rappresentanti degli studenti sono tenuti a collaborare al controllo segnalando comportamenti non corretti.
- Al termine dell'intervallo gli alunni devono fare celermente rientro nelle rispettive classi.
- In caso di mancata osservanza delle norme la facoltà concessa agli studenti viene sospesa con effetto immediato dal dirigente scolastico o dal docente vicario o dai docenti dallo stesso delegati.

13. Parcheggio mezzi

I mezzi di trasporto personali (biciclette, motorini, autovetture) utilizzati da molti alunni per raggiungere la scuola devono essere parcheggiati ordinatamente negli appositi spazi. In particolare è assolutamente vietato parcheggiare motorini, auto e biciclette in corrispondenza dell'ingresso principale della scuola, delle uscite di sicurezza e degli altri passaggi pedonali.

In prossimità della scuola e all'interno del cancello dell'Istituto agrario la circolazione deve essere particolarmente prudente e tale da non causare pericolo alla propria ed altrui incolumità.

L'Istituto non è responsabile per danni a persone o a cose derivanti dalla circolazione dei mezzi personali di alunni e dipendenti né di eventuali danni, manomissioni o furti ai mezzi stessi durante la sosta.

14. Sanzioni disciplinari per gli alunni

I provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che manchino ai doveri scolastici e rechino offesa alla disciplina, al decoro e alla morale nella scuola e durante ogni attività didattica (compresi i viaggi di istruzione e le visite didattiche) sono regolate dagli articoli 4 e 5 dello statuto degli studenti.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e sono adottati con l'intento di rafforzare il senso di responsabilità degli alunni.

Secondo la gravità della mancanza, le sanzioni disciplinari previste sono:

- a) richiamo verbale, senza annotazione sul registro;
- b) richiamo verbale, con annotazione sul registro di classe;
- c) temporaneo allontanamento dalla lezione con annotazione sul registro e richiamo del preside;
- d) sospensione dalle lezioni per 1 giorno;
- e) sospensione dalle lezioni per un periodo da 2 a 15 giorni;
- f) Sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni

Competenti ad infliggere le sanzioni sono:

- il docente per quelle di cui alle lettere a), b) e c);
- Il Dirigente scolastico, in accordo con il docente coordinatore di classe, per la sospensione di 1 giorno prevista alla lettera d);
- La componente docente del Consiglio di classe per il provvedimento di cui alla lettera e), comunicato per le vie brevi con la firma di un apposito verbale per la sospensione fino a 5 giorni, appositamente riunito per sospensioni oltre i 6 giorni;

- Il Consiglio d'Istituto, su proposta del Consiglio di classe, per le sospensioni oltre i 15 giorni (*lettera f*).

Per la sospensione dalle lezioni per 1 giorno di cui alla lettera d), il Dirigente scolastico e il coordinatore di classe agiscono in qualità di *delegati* dal consiglio di classe: nella prima riunione utile il consiglio di classe ratifica e verbalizza il provvedimento.

Per le sanzioni previste dalla lettera b) in poi, le deliberazioni sono assunte dagli organi competenti solo dopo avere sentito le giustificazioni presentate dagli allievi.

Le sanzioni di cui alle lettere d)-e), allo scopo di non pregiudicare il recupero delle eventuali lacune di profitto, ove compatibile con l'ordinato svolgimento dell'attività didattica, possono essere inflitte prevedendo l'obbligo della frequenza scolastica.

Dove possibile e su richiesta degli interessati, le sanzioni disciplinari possono essere convertite, in tutto o in parte, in attività a favore della comunità scolastica (collaborazione al riordino e ai lavori negli spazi aperti della scuola, nei laboratori, ecc.).

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro trenta giorni, all'organo di garanzia interno che decide in via definitiva sul ricorso presentato.

L'organo di garanzia interno è costituito dalla Giunta esecutiva dell'Istituto integrata dal docente coordinatore di classe.

Ai fini della gradualità nell'applicazione delle sanzioni, vengono considerate **mananze gravi**:

- comportamenti pregiudizievoli per la propria e l'altrui incolumità (anche se senza dolo e intenzionalità);
- manomissione di dispositivi di sicurezza;
- comportamenti di intimidazione o comunque lesivi dei diritti degli altri studenti;
- inosservanza del divieto di fumare nei locali scolastici;
- comportamenti *meno gravi* ma reiterati e già sanzionati.

Esclusione dai viaggi di istruzione. Il consiglio di classe, nei confronti di alunni sanzionati con il provvedimento di sospensione dalle lezioni perché irrispettosi delle regole, può motivatamente decidere l'esclusione dalla partecipazione a viaggi ed uscite nei casi in cui la partecipazione dell'alunno indisciplinato possa rappresentare un potenziale pericolo e rendere particolarmente difficoltosa l'opera di vigilanza da parte dei docenti

accompagnatori.

8. Disposizioni finali.

Il presente regolamento è esposto all'albo dei docenti, degli educatori e degli studenti. E pubblicato nel sito Web della scuola. Viene consegnato ad ogni famiglia degli studenti unitamente a copia dello Statuto delle studentesse e degli studenti e fatto sottoscrivere per accettazione all'atto dell'iscrizione, unitamente al patto di corresponsabilità.

Per quanto non direttamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente.

9. Regolamento dei laboratori

Art.1 Il sub consegnatario dell'aula e gli insegnanti che utilizzano i laboratori sono responsabili della conservazione degli strumenti e dei materiali e del rispetto delle specifiche norme di sicurezza da parte dei propri alunni.

Art.2 Il compito dell'ordinaria manutenzione del laboratorio è affidato, ove presente, all'assistente tecnico che si fa carico, al termine di ogni esperienza, di rimettere in ordine il laboratorio, anche sensibilizzando opportunamente gli studenti.

Art.3 Agli alunni è vietato entrare nei laboratori senza la presenza dell'insegnante o comunque senza la sua espressa autorizzazione e sotto la sua responsabilità.

Art.4 Nei laboratori è vietato mangiare, bere, correre; agli alunni è vietato utilizzare o maneggiare strumenti e attrezzature non pertinenti con l'esercitazione in atto.

Art.5 Gli alunni devono utilizzare, ove richiesti, i dispositivi di protezione individuale (camice, guanti, occhiali, ecc.) e prestare la massima attenzione nel mettere in atto le misure di sicurezza e le precauzioni dettate dagli insegnanti.

- Art.6 Gli insegnanti sono tenuti a controllare la situazione del laboratorio e delle postazioni all'inizio delle lezioni.
- Art.7 Le chiavi del laboratorio sono affidate al collaboratore scolastico che provvede, quando richiesto, a consegnarle all'assistente tecnico o ad aprire (e richiudere) direttamente i locali.
- Art.8 Ciascun alunno è responsabile del materiale assegnato a lui personalmente o al gruppo e risponde dei danni procurati volontariamente o involontariamente.
- Art.9 Gli alunni devono lasciare in ordine i laboratori e le aule speciali al termine del loro utilizzo.
- Art.10 In tutti i computer della scuola a disposizione dei docenti e degli alunni (compresi quelli disposti nelle aule di informatica e nei laboratori) è vietato installare programmi e modificare la configurazione delle macchine e del sistema operativo.

10. Regolamento della biblioteca.

- Art.1 All'inizio di ogni anno scolastico vengono stabiliti gli orari di accesso alla biblioteca mediante affissione alla porta dell'aula.
- Art.2 Possono accedere al prestito del materiale librario, esclusi quindi gli audiovisivi e le attrezzature: gli insegnanti, gli alunni e il personale ATA. Gli ex alunni e il personale esterno possono accedere alla consultazione dei testi negli orari stabiliti ma non sono ammessi al prestito.
- Art.3 Manuali, vocabolari, enciclopedie, grandi atlanti, collane e pubblicazioni speciali sono esclusi dal prestito.
- Art.4 Al momento del prestito viene compilata un'apposita scheda; al momento della restituzione dei libri l'avvenuta restituzione va immediatamente annotata.
- Art.5 La durata del prestito è fissato in quindici giorni, eventualmente

prorogabile.

- Art.6 Tutti i testi presi in prestito debbono comunque essere restituiti entro il termine dell'anno scolastico.
- Art.7 In caso di smarrimento o danneggiamento di un libro preso in prestito, il prestatario risultante dalla scheda deve ricomprarne una copia e consegnarla alla biblioteca oppure rimborsare alla scuola la somma pari al costo corrente dell'opera.
- Art.8 L'utilizzazione del materiale audiovisivo per lo svolgimento delle attività didattiche viene regolato, di anno in anno, con apposite circolari della presidenza.

11. Viaggi di istruzione e visite guidate.

- Art.1 **Premessa** - Le visite guidate e i viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa programmazione didattica e culturale predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico.
I viaggi d'Istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità degli alunni e rientrano tra le attività integrative della scuola.
- Art.2 **Accompagnatori** - Gli accompagnatori dei viaggi di istruzione sono individuati tra i docenti, con preferenza per quelli delle discipline coinvolte dal programma di viaggio, assicurando comunque la presenza di almeno un docente della stessa classe, *in casi eccezionali il Consiglio di Classe può delegare quale secondo accompagnatore un insegnante di altre classi che conosce i ragazzi essendo stato loro docente negli anni precedenti.*
Ai viaggi d'Istruzione può partecipare in qualità di accompagnatore anche il Dirigente scolastico.
E' esclusa la partecipazione ai viaggi di istruzione, anche se a proprie spese, di altri docenti o personale della scuola.
La partecipazione a visite e mostre può invece essere aperta a docenti e personale, al di fuori del proprio orario di servizio, purché

non in contrasto con le finalità didattiche.

- Art.3 Partecipazione degli alunni** - La partecipazione degli alunni alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione è obbligatoria. Eventuali assenze dalle iniziative programmate devono avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivate e giustificate. In ogni caso non possono essere organizzati ed autorizzati viaggi di istruzione che non prevedono la partecipazione di almeno i tre quarti degli alunni della classe.
Gli alunni eventualmente assenti dal viaggio sono tenuti a frequentare la scuola.
Possono partecipare gli alunni frequentanti regolarmente le lezioni, escludendo quindi coloro che abbiano, di fatto, cessato la frequenza.
Deve essere garantita la partecipazione degli alunni diversamente abili valutando per ogni caso la necessita/opportunità della partecipazione all'uscita, dell'insegnante di sostegno e/o dell' AEC (assistenza educativa culturale) oppure di un familiare”
“I familiari partecipanti dovranno rilasciare apposita dichiarazione di esonero l'Istituto da ogni responsabilità per infortuni e incidenti di qualsiasi natura che possano Loro accadere”.

- Art.4 Durata** - I viaggi di istruzione per le classi prime e seconde hanno durata massima di un giorno. A partire dalle classi terze si prevede la possibilità di effettuare viaggi di istruzione della durata di più giorni (con pernottamento). In particolare: le classi terze possono fare viaggi della durata massima di tre giorni; le classi quarte e quinte hanno a disposizione un viaggio di tre giorni ed uno di cinque giorni (come massimo): i consigli di classe decidono all'inizio dell'anno scolastico se svolgere il viaggio più lungo in quarta o in quinta, anche in funzione della programmazione didattica.
I viaggi di istruzione all'estero sono riservati alle classi quarte e quinte.
L'orario di partenza dei viaggi di istruzione non deve, in linea di massima, prevedersi prima delle ore 5,00 am e il rientro dopo le ore 22,00 pm

- Art.5 Limite di spesa** - Il Consiglio d'Istituto stabilisce, entro il mese di

settembre di ogni anno, il limite di spesa per i viaggi di più giorni. Negli importi indicati devono essere comprese le spese di viaggio, le assicurazioni e il trattamento di mezza pensione.

Una volta formalizzati la meta, il programma e il preventivo spesa, le adesioni, completa di firma dei partecipanti e dei genitori, dovranno pervenire entro la data stabilita dalla Commissione gite. *Caparra acconto di € 100 per i viaggi di cinque giorni all'estero e di 70.00 per i viaggi di tre giorni in Italia (anziché € 50) da versare unitamente alla firma di adesioni da parte dei genitori.*

La quota di partecipazione al viaggio rimane inalterata anche in caso di eventuale motivata rinuncia da parte di uno o più alunni successivamente all'adesione (le eventuali penali, applicate dalle agenzie di viaggio, sono interamente a carico del rinunciatario).

Art.6 Svolgimento - I viaggi di istruzione e le uscite didattiche, per non interferire con la conclusione dell'anno scolastico, si devono concludere, di norma, entro il 10 maggio.

Art.7 Organizzazione - I viaggi di istruzione vengono organizzati secondo le modalità e le scadenze di seguito indicate.
vengono organizzati secondo le modalità e le scadenze di seguito indicate.

Settembre.

- **Commissione viaggi.**
All'inizio di ogni anno scolastico il Collegio docenti designa le commissioni viaggi (*separatamente per Ita e Itg*) con il compito di individuare una serie di possibili mete per i viaggi di più giorni e di presentarne l'elenco, come esempio, ai coordinatori delle classi del triennio.
- **Consigli di classe.**
All'interno dei Consigli di classe i docenti dichiarano entro il mese di ottobre, la propria disponibilità a svolgere la funzione di accompagnatore e suggerire, quindi la meta del viaggio.
Gli stessi docenti verificano poi l'interesse di massima degli alunni al viaggio in modo che ci sia, ove possibile la partecipazione dell'intera classe. In ogni caso non è possibile l'organizzazione di viaggi o attività con meno del 75% degli alunni della classe.
- **Entro i 15 giorni successivi alla riunione dei Consigli di classe, la**

Commissione viaggi, in collaborazione con la segreteria, raccoglie le adesioni formali degli alunni mediante la firma di appositi moduli da parte degli alunni e di un genitore unitamente al versamento da parte degli alunni, di un primo acconto di € 100,00 per i viaggi di 5 giorni, € 70,00 per i viaggi di 3 giorni a titolo di caparra per i successivi passaggi organizzativi.

Sulla base delle indicazioni ricevute la Commissione viaggi, per le sole classi ove ci siano i docenti accompagnatori (*2 docenti: 1 titolare e 1 riserva*), provvede a richiedere i preventivi che comprendono almeno, oltre al trasporto e ai pernottamenti necessari, il trattamento di mezza pensione.

Novembre/Dicembre.

- Il Collegio dei docenti approva formalmente i viaggi proposti.
 - Il Consiglio di Istituto, verificati i preventivi, delibera i viaggi di Istruzione.
- Nel caso i preventivi siano ancora incompleti, il Consiglio d'Istituto può delegare il Dirigente scolastico a completare la procedura e in collaborazione con la Commissione viaggi, e individuare le agenzie di viaggio aggiudicatarie.

•

Dicembre

- Il Dirigente scolastico formalizza gli incarichi di accompagnatore ai docenti e individua il docente con funzione di capogruppo.
- **Versamento acconti.**
Gli alunni entro il mese di dicembre, sono tenuti al versamento, a titolo di acconto, di 1/3 della somma complessivamente prevista in aggiunta alla caparra già versata.
Il saldo verrà richiesto 3 settimane prima della data prevista per la partenza.
Al momento del versamento dell'acconto ogni alunno e le rispettive famiglie sono tenuti a sottoscrivere copia del "Patto di corresponsabilità" del viaggio di Istruzione con il quale l'alunno si impegna a comportamenti corretti ed esemplari in ogni occasione.
- **Programma definitivo.**
Contestualmente all'incarico alle agenzie, la Commissione viaggi, integrata dai docenti accompagnatori, provvede a redarre il programma definitivo del viaggio e a predisporre idonea comunicazione per gli alunni e per le famiglie con l'indicazione

anche di date e orari; degli indirizzi degli alberghi e di ogni altra informazione utile per la migliore riuscita dell'attività.

•

Art.8 Relazione conclusiva - Al termine del viaggio gli accompagnatori presentano una sintetica relazione scritta nella quale vengono principalmente riportate le attività svolte, il comportamento tenuto dagli alunni e il gradimento complessivo dei servizi offerti dalle agenzie di viaggio (*trasporti, organizzazione, strutture alberghiere, vitto, ecc.*) ed eventuali disagi imputabili alle agenzie o all'organizzazione.

Art.9 Disciplina e comportamento - I viaggi di istruzione e le uscite didattiche organizzate dalla scuola sono attività didattiche a tutti gli effetti ed è quindi importante, in ogni momento del viaggio, una partecipazione attenta, consapevole e responsabile degli alunni.

Per gli alunni si tratta di un'importante opportunità legata agli approfondimenti culturali, didattici e sociali del viaggio e un'occasione per relazionarsi in modo diverso con i propri compagni e con i docenti.

Un comportamento corretto, rispettoso di sé stessi, degli altri, delle cose e dei luoghi fa parte dell'*essere scuola* ed è condizione assolutamente imprescindibile per l'intera durata del viaggio.

Fuori dalle mura scolastiche, inoltre, i singoli alunni rappresentano non più solo sé stessi ma la scuola a cui appartengono;

rappresentano la propria Città e la propria Nazione: nei confronti degli altri e delle strutture che li ospitano (*alberghi, ristoranti, locali pubblici in genere, mezzi di trasporto, ecc.*) gli alunni hanno

quindi l'onore, ma anche la responsabilità, di lasciare un'immagine positiva di sé in quanto cittadini consapevoli.

Durante ogni momento dei viaggi di istruzione e delle visite didattiche gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento esemplare.

I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di vigilanza e le responsabilità previste dall'art. 2047 del c.c. e dall'art. 61 della legge 312/1980.

Gli accompagnatori vigilano in ogni momento del viaggio di istruzione perché non si verifichino eccessi di alcun genere e si adoperano per mettere in atto tutti gli accorgimenti volti alla prevenzione, senza rinunciare in nessun caso al proprio ruolo

E' poi indispensabile:

- evitare di avere atteggiamenti sguaiati nei modi (ad esempio tipo *tifoseria* da stadio);
- non urlare in nessuna occasione. In particolare nei locali pubblici, in albergo e in ristorante parlare a bassa voce;
- fare un uso discreto del proprio telefono cellulare nei luoghi pubblici ed evitarne l'uso nei ristoranti e nei musei;
- non disturbare in alcun modo con schiamazzi, risate sguaiate, corse, giochi, ecc., gli altri ospiti di alberghi e ristoranti;
- rispettare gli orari per il silenzio negli alberghi;
- essere puntuali alla sveglia e agli altri appuntamenti programmati, secondo le indicazioni dei docenti;
- non fare in alcun modo uso di sostanze stupefacenti;
- moderare, se proprio non è possibile rinunciarvi, il fumo di sigarette che, comunque, resta vietato nei luoghi pubblici, sui mezzi di trasporto e negli alberghi;
- moderare, anche nelle occasioni conviviali, l'uso di bevande alcoliche;
- non introdurre negli alberghi bevande alcoliche di nessun tipo e per nessun motivo;
- non danneggiare in alcun modo arredi e strutture degli alberghi e dei ristoranti che ci ospitano. A tale proposito è opportuno, all'arrivo, ispezionare con attenzione le camere assegnate e i loro arredi e segnalare immediatamente ai docenti accompagnatori eventuali rotture o malfunzionamenti di impianti già presenti ad evitare poi possibili contestazioni.
- alla partenza lasciare le camere in ordine e pulite.

Art.10 **Patto di corresponsabilità** - Gli alunni e le rispettive famiglie, al momento dell'adesione ai viaggi di istruzione, sono chiamati a sottoscrivere l'impegno a rispettare le norme del presente regolamento e a dichiarare di conoscere le conseguenze di eventuali comportamenti non corretti.

Statuto delle studentesse e degli studenti

(DPR 249 del 24/6/1998 e DPR 235 del 21/11/2007)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione

ADOPTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"

Art. 1

(Vita della comunità scolastica)

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a

New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, ANCHE ATTRAVERSO L'EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA E ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DI GENERE, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2
(Diritti)

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione,

di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:

- a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo/didattico di qualità;
- b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3
(Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4
(Disciplina)

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai

candidati esterni".

Art. 5

(Impugnazioni)

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta

giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici."

Art. 5-bis

(Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

IT Garibaldi/Da Vinci
Regolamento interno

Conserva questo opuscolo con cura: ti accompagnerà fino al diploma

IT Garibaldi/Da Vinci
Regolamento interno

Modificato dal Consiglio d'Istituto in data 27 aprile 2016

Il costo di questa pubblicazione è di Euro 1,50

Pubblicazione interna aprile 2016